

SENTENZA

UDIENZA

Del 02/12/2022

N. R.G. Trib.

N. R.G. N.R.

Depositata in udienza

02/12/2022

Il Cancelliere
(Carmelo Randazzo)

Avviso ex art. 548 C.P.P.

Il 10/12/2022

Esecutiva

Il.....

Art. 27 R.E.

Il.....

Art. 28 R.E.

Il.....

Art. 160 TULPS

Il.....

Redatta Scheda

Il.....

Campione penale

Art.

Fug./Mod. 42

Il.....

Uff. Corpi di Reato

Il.....

N. Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – II Sez. Pen. in composizione monocratica
La Dott.ssa Mariaconcetta GENNARO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Nel procedimento penale

CONTRO

P. M.

LIBERO - ASSENTE

Difeso

dall'Avv. Davide TUTINO

IMPUTATO

A) del reato p. e p. dall'art. 12 sexies L. 898/70, perché si sottraeva all'obbligo di corresponsione a favore della ex moglie e della figlia minore dell'assegno di mantenimento di euro 600,00 fissato dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Catania depositata in data
In Acireale dal 5 febbraio 2013 con condotta abituale.

Conclusione delle parti:

Il PM chiede: la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed € 400,00 di multa e pena sospesa subordinata al risarcimento del danno;
Il difensore chiede: l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine 536 secondo comma.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio del 05/06/2015 [redacted] era tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere del delitto di cui all'art. 12 sexies L. 898/70 (oggi 570 bis c.p.) meglio descritto in rubrica.

L'udienza del 18/03/2016 veniva dedicata alla regolarizzazione della notifica all'imputato; all'udienza del 02/12/2016 veniva aperto il dibattimento, il Tribunale ammetteva le prove richieste dalle parti e acquisiva il provvedimento prodotto dal Pubblico Ministero.

All'udienza del 29/11/2019, essendo mutata la persona fisica del Giudice, le parti si riportavano alle richieste già formulate; il Tribunale reiterava l'ordinanza ammissiva delle prove e dichiarava l'utilizzabilità degli atti già acquisiti.

L'udienza del 27/11/2020 era rinviata con sospensione dei termini di prescrizione dei reati.

All'udienza del 18/02/2022 veniva sentita la teste [redacted] e le parti rinunciava alla teste [redacted].

Infine, all'udienza del 02/12/2022, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti concludevano come da verbale in atti e il Tribunale pronunciava sentenza immediatamente pubblicata mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che dall'istruttoria dibattimentale non sia emersa la responsabilità penale di [redacted] per il delitto a lui contestato.

Difatti, [redacted] premetteva di aver sposato l'odierno imputato il 25/07/1995. Dalla loro unione nasceva una figlia, [redacted], il 26/10/1995. In seguito, la coppia divorziava e con sentenza depositata il 05/02/2013, il Tribunale disponeva a carico del [redacted] il versamento di un assegno per il mantenimento della figlia di euro 600. La teste dichiarava che l'ex coniuge aveva provveduto a versare questa somma di denaro per la figlia per il tramite della nonna paterna, in quanto residente all'estero. Difatti, non avendo la teste un conto corrente a lei intestato, l'imputato contribuiva al mantenimento mandando la somma di euro 600 alla madre che poi versava alla nipote; a chiarimento sul punto, la teste affermava che veniva a conoscenza di questi versamenti solo successivamente alle denunce. In un secondo momento, riceveva tutto il denaro spettante per il mantenimento della figlia, compresi gli arretrati.

Tanto premesso in punto di fatto, posto che nella fattispecie di cui all'art. 12 sexies L. 898/70 (oggi 570 bis c.p.) non occorre indagare il profilo dello stato di bisogno, poiché la norma sanziona il fatto in sé dell'omesso versamento dell'assegno stabilito dal Tribunale in sede di separazione o divorzio, si osserva che dalla deposizione della persona offesa è emerso che l'inadempimento di [redacted]

non è avvenuto, ma vi sono stati dei ritardi non rilevanti penalmente; la teste [redacted] ha precisato di essere venuta a conoscenza delle liquidazioni delle somme tramite la nonna solo in un secondo momento e successivamente alle denunce.

In diritto, si osserva che un eventuale ripianamento delle pendenze da parte dell'imputato, eliderebbe il reato sul piano oggettivo; si confronti, sul punto, Cass. Sez. 6 -, Sentenza n. 5236 del 11/12/2019 Ud. (dep. 07/02/2020) Rv. 278128 - 01, a mente della quale *"In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non è configurabile il reato di cui all'art. 570-bis cod. pen. qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo modificativo delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza di divorzio, ancorché non omologato dall'autorità giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'assoluzione dell'imputato per difetto dell'elemento soggettivo del reato a fronte del versamento di un assegno di €770,00, anziché di €800,00, come pattuito nell'accordo stragiudiziale)."* Permane, quindi, il dubbio che [redacted] abbia ripianato le sue pendenze, versando gli importi dovuti o comunque raggiungendo un nuovo accordo con la teste, la quale ha riferito di una piena collaborazione con l'ex marito, il quale *"contribuisce a tutto, l'aiuta economicamente tutt'ora"* (in riferimento alla figlia).

Per tali motivi [redacted] va assolto dal reato a lui ascritto ex art. 530 co. 2 c.p., perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co. 2, c.p.p.,

assolve [redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione contestuale.

Catania, 02/12/2022

Il Cancelliere
(Carlo Rendazzo)

Il Giudice
Mariacristina Gennaro